

- (6) Secondo le informazioni fornite dalle autorità cipriote, la società in questione non rispetta il disciplinare; pertanto in caso di utilizzo dell'indicazione in questione violerebbe l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (7) La società «Γρηγορίου Β.Ε. Λτδ» (Grigoriou B.E. Ltd) soddisfaceva quindi le condizioni previste all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la concessione di un periodo transitorio al fine di continuare a utilizzare il nome con il quale era stato commercializzato il prodotto. Dovrebbe pertanto essere concesso un periodo transitorio di cinque anni, durante il quale «Γρηγορίου Β.Ε. Λτδ» (Grigoriou B.E. Ltd) può utilizzare il nome protetto «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias).
- (8) Poiché il nome è protetto dal 2 marzo 2021, data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2021/154 che registra il nome «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) (IGP), l'autorizzazione a utilizzare il nome protetto dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere da tale data.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La società «Γρηγορίου Β.Ε. Λτδ» (Grigoriou B.E. è autorizzata a utilizzare il nome registrato «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) (IGP) per un periodo transitorio fino al 1° marzo 2026. Tale periodo transitorio si applica retroattivamente a decorrere dal 2 marzo 2021.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE1002

